



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Ill.mo Prefetto di Catania

Oggetto: Richiesta di amministrazione straordinaria e temporanea della OIKOS S.p.A., con sede legale in Catania - art. 32, comma 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

LETTI gli atti relativi alla procedura in oggetto;

RILEVATO che

- con provvedimento n. 36608 dell'11 agosto 2014, il Prefetto di Catania ha emesso un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della OIKOS S.p.A.;
- Proto Domenico, Presidente della suindicata società, è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 14 luglio 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321 c.p., nell'ambito del procedimento penale n. 10308/11 R.G.N.R.;
- questa Autorità, con nota Prot. n. 15874 del 4 settembre 2014, ha presentato al Prefetto di Catania la proposta di temporanea e straordinaria gestione delle società OIKOS S.p.A., con riferimento al contratto "per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del Comune di Catania";
- a seguito di detta proposta, il Prefetto di Catania, con provvedimento n. 0042093 del 19 settembre, ha disposto la misura della straordinaria e temporanea gestione della OIKOS S.p.A., limitatamente all'appalto sopra richiamato;
- la Regione Siciliana, con nota del 21 agosto 2014, acquisita al Prot. n. 15455/2014, ha chiesto al sottoscritto Presidente una valutazione in ordine all'opportunità di applicare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 alla citata società OIKOS S.p.A. con riferimento alla gestione della discarica sita in Località Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) nella quale confluiscono i rifiuti di circa novanta comuni della regione, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dall'Assessorato territorio e ambiente con D.R.S. n. 221 del 19 marzo 2009;
- la Prefettura di Catania, con nota del 5 novembre 2014 (acquisita al Prot. n. 19037/2014), ha informato questa Autorità, all'esito degli accertamenti effettuati da due ispettori della medesima incaricati, che le amministrazioni locali sono state autorizzate al conferimento dei rifiuti presso



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- la più volte citata discarica con ordinanza della Regione Siciliana n. 5/Rif. del 26 settembre 2014;
- nella richiamata nota la Prefettura precisa, altresì, che nove Comuni hanno stipulato appositi contratti di affidamento servizi con la ditta in questione, recependo, tuttavia, le disposizioni normative e le indicazioni all'uopo dettate in seno ai provvedimenti autorizzativi;
  - la richiamata ordinanza della Regione Siciliana, considerata l'urgente e imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. n. 9/2010, la proroga dell'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione;

CONSIDERATO che

- l'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di: a) garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali; b) salvaguardare i livelli occupazionali c) tutelare l'integrità dei bilanci pubblici;
- la *ratio* della norma risiede nel contemperamento dell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'esecuzione del contratto e della necessità di arginare le ripercussioni negative sul piano economico e sociale;
- i fatti, così come descritti nella documentazione agli atti e brevemente riepilogati, configurano l'ipotesi in cui può essere disposta la misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32 richiamato;
- tale intervento è motivato dalla stringente necessità e urgenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile qual è quello di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e scongiurare il grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente;
- l'unica misura adeguata nelle fattispecie sopra esaminate è quella della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90/2014 citato, in considerazione della rilevante gravità dei fatti che vedono coinvolta, tra l'altro, la compagine sociale nel suo complesso, tenuto anche conto del carattere familiare della società, come evidenziato nel suindicato provvedimento interdittivo al cui contenuto integralmente si rinvia;
- che i mutamenti della *governance* aziendale promossi dalla OIKOS S.p.A., pur essendo apprezzabili, non hanno fatto venir meno i rischi di ulteriori condizionamenti illeciti nella gestione della discarica;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- peraltro, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa;

CONSIDERATO, altresì, che

- competente ad emettere il provvedimento suindicato è, ai sensi di quanto previsto nell'art. 92, comma 2 bis, secondo capoverso, del d.lgs. n. 159/2011, il prefetto che ha adottato l'informazione interdittiva antimafia e dunque, nel caso di specie, il Prefetto di Catania;
- nell'ambito della procedura delineata dall'art. 32, comma 10, al Presidente dell'Autorità non è formalmente riconosciuto un potere di proposta nei confronti del prefetto ma il mero diritto di essere informato;
- peraltro, su richiesta espressa del Prefetto, il Presidente, la cui partecipazione all'iter procedimentale è normativamente prevista, può prestare il proprio apporto collaborativo presentando al prefetto la propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32;

SI PROPONE

al Prefetto in indirizzo di adottare la più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione della società OIKOS S.p.A. con sede in Catania, alla via Gabriele D'Annunzio, n. 62, con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d'Inverno, sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) da parte delle amministrazioni locali della Regione Siciliana.

I provvedimenti in questione sono motivati dalla stringente necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale ed indifferibile, qual è il servizio di gestione dei rifiuti e di scongiurare il grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente.

Roma, 26 novembre 2014.

*Raffaele Cantone*